



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 43

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIZZO	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TADDEI	MARGHERITA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4032/13
depositato il 24/07/2013

- avverso la sentenza n. 1/3/13
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE VARESE EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:
STUDIO LEGALE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
STUDIO COMMERCIALISTA
DIF. EMILIANO VILLA-MARCO SIMONE
VIA GIOVANNI MAYR 10 20100 MILANO MI

Atti impugnati:
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 812/117 REG. GEN. 18537 IMP.IPOTECARIA 2011

SEZIONE

N° 43

REG.GENERALE

N° 4032/13

UDIENZA DEL

20/05/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

3145/2014

PRONUNCIATA IL:

20 maggio 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 giugno 2014

Il Segretario
Mariano Pulvirenti

4

appella la sentenza n.01.03.2013 della CPT di Varese che ha respinto il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria rep.n.812/117 conseguente al mancato pagamento di cartelle esattoriali deducendo che il giudice di primo grado ha errato nell'individuare la data di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e quella dell'impugnazione del relativo provvedimento; non è possibile iscrivere questo tipo di ipoteca su un diritto di usufrutto e che, comunque, le cartelle non sono state notificate; che è stato violato il combinato disposto degli artt.50 e 77 DPR n.602 del 1973 e che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non è stata motivata; che i crediti posti a base dell'iscrizione ipotecaria sono prescritti, che non sono motivate le spese; sono prescritti gli interessi di mora e sono illegittime le sanzioni perché afferenti a tributi prescritti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto perché Equitalia Nord non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, il cui omesso pagamento supporta l'iscrizione d'ipoteca sull'immobile del quale il ricorrente è usufruttuario.

Come eccepito dal ricorrente, infatti, incombe sul concessionario l'onere di provare adeguatamente il compimento del procedimento di notifica a mezzo del servizio postale. E' giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità che tale procedimento non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta conseguentemente l'invalidità della notifica, e l'illegittimità della cartella di pagamento basata sull'avviso di accertamento, in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell'avviso predetto.

Sul punto deve essere accolto l'appello del ricorrente essendo censurabile la sentenza di prime cure, che afferma genericamente la regolarità della notifica, senza richiamare specificamente l'avviso di ricevimento delle cartelle citate, documento che non è stato prodotto da Equitalia. L'ipoteca segue la sorte del credito, che viene annullato in ragione della mancata notifica delle cartelle esattoriali.

Alla soccombenza consegue la condanna di Equitalia alle spese, che si liquidano in €1500,00 onnicomprensive.

P. Q. M.

Accoglie l'appello e condanna Equitalia Nord SpA al pagamento delle spese che liquida in € 1500,00 onnicomprensive.

Milano il 20 maggio 2014

Il relatore

M. B. Taddei

Il Presidente

C. Pizzo